

REVOCAZIONE E STATUS PERSONALE: CONFINI APPLICATIVI DELL'ART.
391-QUATER C.P.C.*

GIULIA BAZZONI**

* Contributo non sottoposto a referaggio in conformità a quanto previsto nel Regolamento della Rivista e destinato alla rubrica fonti internazionali

** giulia.bazzoni@univr.it

1. Introduzione

Con la sentenza n. 7128 del 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, si è pronunciata sull'ambito applicativo dell'art. 391-*quater* c.p.c., introdotto con la riforma del 2022 al fine di adeguare l'ordinamento interno agli obblighi derivanti dall'art. 46 CEDU, che impone agli Stati contraenti di conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La questione oggetto del giudizio riguardava la proponibilità di un ricorso per revocazione avverso una sentenza passata in giudicato (n. 15721/2011), successivamente dichiarata in contrasto con la Convenzione EDU da parte della Corte di Strasburgo, ma priva di incidenza diretta su uno status personale.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, fornendo una interpretazione restrittiva dell'ambito applicativo dell'art. 391-*quater* c.p.c., norma che disciplina una ipotesi eccezionale di revocazione post-giudicato.

Secondo la Suprema Corte, tale rimedio è configurabile unicamente nei casi in cui la sentenza oggetto di revocazione abbia inciso in modo diretto e immediato sullo *status* della persona, quale il riconoscimento o la negazione della cittadinanza, della filiazione, del matrimonio o altri diritti analoghi di natura personale e indisponibile.

Pertanto, la mera violazione di diritti convenzionali che non comporti una lesione qualificata dello *status* personale non legittima il ricorso al rimedio revocatorio, essendo in tali ipotesi sufficiente la soddisfazione equa ("just satisfaction") accordata dalla Corte EDU ai sensi dell'art. 41 CEDU, a garanzia della reintegrazione del diritto leso.

In tale ottica, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «la nuova ipotesi di "revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo", prevista dall'art. 391-*quater* c.p.c., essendo stata introdotta in relazione alle decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, a condizione che la violazione accertata dalla Corte europea abbia pregiudicato un "diritto di stato della persona" e che l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non sia idonea a compensare le conseguenze della violazione, può essere invocata esclusivamente nei casi in cui la decisione nazionale abbia avuto ad oggetto una domanda incidente direttamente sul diritto al riconoscimento o alla negazione di uno *status* soggettivo personale e, quindi, la violazione accertata dalla Corte EDU abbia arrecato un pregiudizio che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno *status* personale al quale si abbia diritto ovvero nell'illegittima attribuzione di uno *status* personale che si neghi di possedere, in quanto situazioni soggettive non suscettibili di tutela per equivalente; di conseguenza, la revocazione è, in ogni caso, esclusa quando la stessa

domanda proposta nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato di cui si invoca la revocazione abbia avuto ad oggetto già essa stessa una tutela meramente risarcitoria o, comunque, per equivalente, e ciò anche se il di-ritto oggetto della sentenza sia un diritto fondamentale della persona, ma non di stato».

Con tale pronuncia, la Cassazione ha quindi tracciato un confine netto all'applicabilità della revocazione ex art. 391-*quater* c.p.c., delimitandola ai soli casi in cui l'intervento correttivo del giudice nazionale si renda indispensabile per rimuovere un giudicato che incida direttamente su un diritto fondamentale afferente alla sfera più intima e personalissima del soggetto, la cui lesione non risulti suscettibile di adeguata riparazione mediante mero ristoro economico¹.

2. Il fatto

Il caso di specie trae origine dalla morte, avvenuta nel 2004, di un uomo deceduto per overdose da cocaina mentre era detenuto all'interno di una camera di sicurezza della Questura di Milano.

I familiari della vittima proposero azione risarcitoria nei confronti del Ministero dell'Interno, deducendo la responsabilità dell'amministrazione per il decesso occorso sotto la sua custodia, e chiedendo il ristoro dei danni patrimoniali e morali subiti.

La domanda fu rigettata sia in primo grado sia in appello, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15721/2011, confermò integralmente la decisione della Corte d'Appello di Milano, escludendo ogni profilo di responsabilità statale.

A seguito del rigetto definitivo in sede interna, dunque, i ricorrenti adirono la Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, con sentenza del 14 settembre 2023 (ricorso n. 2264/12), ha accertato la violazione dell'art. 2 CEDU (diritto alla vita), ravvisando gravi carenze nella gestione della custodia e nell'attività di controllo da parte delle autorità italiane.

La Corte EDU ha quindi riconosciuto il danno morale patito dai ricorrenti e ha liquidato in loro favore un'equa soddisfazione pecuniaria ai sensi dell'art. 41 della Convenzione.

¹ Per una prospettiva comparata, con particolare riferimento al diritto penale, si veda A. CIAMPI, *Processo non equo secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo e rinnovazione del giudizio secondo la Corte costituzionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2008, p. 793 ss., incentrato sull'analisi del noto caso Dorigo (sent. n. 129/2008 Corte cost.), ove viene affrontata la delicata questione della revisione del giudicato penale alla luce di una pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), con particolare attenzione ai profili di compatibilità tra l'ordinamento interno e gli obblighi derivanti dalla Convenzione.

Sulla base di tale pronuncia, i familiari superstiti hanno proposto ricorso per revocazione ex art. 391-*quater* c.p.c., chiedendo la cassazione della sentenza n. 15721/2011, in quanto divenuta, a loro dire, incompatibile con la successiva decisione della Corte di Strasburgo.

Le ricorrenti hanno sostenuto al riguardo che la violazione accertata dalla Corte EDU abbia comportato una lesione del loro *status* personale, non suscettibile di tutela soddisfattiva mediante mera compensazione pecuniaria.

3. La norma di riferimento (art. 391-*quater* c.p.c.) e il suo inquadramento sistematico

L'art. 391-*quater* c.p.c., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 in attuazione della legge delega 26 novembre 2021, n. 206, costituisce una rilevante innovazione nell'ordinamento processuale civile italiano.

Esso consente, in via eccezionale, la revocazione di una sentenza passata in giudicato qualora una successiva decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo abbia accertato la contrarietà di tale pronuncia alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e non sia possibile assicurare una tutela effettiva tramite il solo risarcimento per equivalente.

La norma si pone dunque come strumento di attuazione dell'obbligo di conformazione dello Stato italiano alle sentenze della Corte EDU, previsto dall'art. 46 CEDU, nei limiti e secondo le condizioni individuate dal legislatore delegato.

La disposizione recepisce gli indirizzi consolidati della Corte costituzionale², nonché le raccomandazioni del Consiglio d'Europa³, i quali avevano sollecitato da tempo l'introduzione di strumenti idonei a garantire una *restitutio in integrum* – anche processuale – nei casi in cui la sola tutela risarcitoria non fosse sufficiente a rimuovere integralmente gli effetti pregiudizievoli della violazione convenzionale.

Senonché, giova chiarire che lo strumento della revocazione del giudicato, accordato dall'articolo 391-*quater* c.p.c., viene concepito dal legislatore come *extrema ratio*, giustificata solo ove il contenuto della decisione nazionale lesiva non sia emendabile attraverso misure compensative e, pertanto, imponga l'eliminazione del giudicato stesso. In tal senso, l'ambito applicativo del suddetto articolo è stato invero delimitato con rigore: la norma può essere invocata esclusivamente nei casi in cui la sentenza impugnata abbia inciso direttamente su diritti afferenti allo *status* della persona, ossia su situazioni giuridiche soggettive fondamentali e indisponibili.

Ne deriva che, per tutte le altre situazioni giuridiche non rientranti nella categoria dei “diritti di stato della persona”, il legislatore ha ritenuto sufficiente la tutela per equivalente, escludendo la necessità – e l'ammissibilità – della revocazione del giudicato.

² Cfr. in particolare Corte cost., sent. 5 giugno 2017, n. 123, e sent. 19 aprile 2018, n. 93, richiamate anche dalla sentenza della Corte EDU, BEG S.p.A. c. Italia, 20 maggio 2021, ric. n. 5312/11. In tali pronunce, la Corte Costituzionale – in linea con quanto affermato dalla stessa Corte EDU (v. anche Corte EDU, Grande Camera, Bochan c. Ucraina (n. 2), ric. n. 22251/08, sentenza 5 febbraio 2015) – ha, in primo luogo, ribadito che spetta agli Stati contraenti individuare le modalità più opportune per dare esecuzione alle sentenze della Corte di Strasburgo, evitando di compromettere ingiustificatamente i principi della *res judicata* e della certezza del diritto, specie nei procedimenti civili che coinvolgono terzi portatori di interessi giuridicamente tutelati. La Consulta ha altresì sottolineato come dalla giurisprudenza della Corte EDU e dalla Raccomandazione R(2000)2 del Comitato dei Ministri si desuma che l'obbligo di conformazione alle decisioni della Corte EDU ha contenuto variabile e che le misure ripristinatorie individuali diverse dal semplice indennizzo non sono sempre necessarie, ma devono essere adottate solo quando effettivamente richieste per garantire l'effettività dell'esecuzione della sentenza europea. Tra queste, la riapertura del processo o il riesame del caso costituiscono gli strumenti più adeguati nei casi in cui la violazione riguardi il diritto a un giusto processo ai sensi dell'art. 6 CEDU. Tuttavia, proprio in virtù di tale variabilità, la Corte costituzionale ha escluso l'illegittimità delle norme del Codice di procedura civile che – prima dell'introduzione dell'art. 391-*quater* c.p.c. – non contemplavano in via generale la possibilità di revocare sentenze passate in giudicato a seguito di una pronuncia della Corte EDU. Allo stesso tempo, ha evidenziato l'opportunità che il legislatore intervenisse per disciplinare tali ipotesi, assicurando una cornice normativa coerente con gli obblighi internazionali, ma rispettosa della struttura e dei principi del sistema processuale interno.

³ V. in particolare, Rec(2000)2 - *on the re-examination or reopening of certain cases at domestic level following judgments of the European Court of Human Rights*, [https://search.coe.int/cm/#\[%22CoEIdentifiers%22:\[%2209000016805e2f06%22\],%22sort%22:\[%22CoEValidationDate%20Descending%22\]\]](https://search.coe.int/cm/#[%22CoEIdentifiers%22:[%2209000016805e2f06%22],%22sort%22:[%22CoEValidationDate%20Descending%22]]).

Questa opzione normativa rappresenta il risultato di un delicato bilanciamento tra, da un lato, l'obbligo internazionale di dare esecuzione alle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e, dall'altro, i principi fondamentali del processo civile nazionale, in particolare quelli relativi alla certezza del diritto e all'intangibilità del giudicato.

Ne consegue che la revocazione prevista dall'art. 391-quater c.p.c. non rappresenta un meccanismo generalizzato di riesame delle sentenze passate in giudicato, ma si configura quale rimedio eccezionale e residuale, attivabile soltanto laddove la violazione accertata dalla Corte EDU abbia comportato una lesione irreversibile dello *status* personale del soggetto interessato, tale da non poter essere adeguatamente sanata attraverso forme di tutela per equivalente.

Ebbene, proprio a partire da tale impostazione sistematica, la Corte di Cassazione – nella vicenda oggetto della pronuncia in esame – ha evidenziato l'urgenza di definire con precisione i limiti applicativi dell'espressione *status personale*, evitando letture estensive che rischierebbero di svuotare di significato il carattere straordinario dell'istituto.

La Corte ha così riaffermato la necessità di ancorare l'accesso alla revocazione esclusivamente ai casi in cui il diritto violato riguardi la posizione giuridica essenziale e strutturale della persona nell'ordinamento. Tutte le ipotesi diverse – comprese quelle concernenti diritti fondamentali o personalissimi, ma suscettibili di riparazione mediante risarcimento – rimangono al di fuori dell'ambito operativo dell'art. 391-quater c.p.c., in ossequio ai principi di certezza del diritto e stabilità del giudicato.

4. L'interpretazione della Corte di Cassazione della nozione di status personale

La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sull'ammissibilità della revocazione ex art. 391-quater c.p.c., ha svolto un'approfondita ricostruzione sistematica e interpretativa della nozione di "diritto di stato della persona", chiarendo in modo netto i limiti di operatività del nuovo istituto introdotto con la riforma Cartabia.

Secondo la Corte, rientrano in tale concetto soltanto quelle situazioni giuridiche soggettive che attengono al riconoscimento, alla negazione, al tardivo riconoscimento o all'erronea attribuzione di uno *status* personale in senso tecnico, quali la filiazione, la cittadinanza, la capacità giuridica o il matrimonio.

Restano quindi escluse dall'ambito di applicazione della revocazione tutte quelle situazioni, anche aventi rilievo costituzionale o convenzionale, che – pur se coinvolgenti diritti fondamentali, anche personalissimi come il diritto alla vita familiare – non incidano direttamente sullo *status* giuridico della persona.

La revocazione si configura, pertanto, come rimedio eccezionale, invocabile soltanto nei casi in cui la lesione accertata dalla Corte EDU non sia rimediabile

con una tutela per equivalente e incida strutturalmente sulla condizione giuridica della persona in seno all'ordinamento.

In tale direzione, la Corte ha escluso la possibilità di una lettura estensiva della norma che ne amplifichi l'ambito oltre i confini tracciati dalla legge delega e dalla relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022, la quale individua espressamente nei "diritti di stato" le situazioni per le quali il rimedio risarcitorio è tendenzialmente inidoneo a garantire una soddisfazione piena.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha evidenziato come lo *status* personale delle ricorrenti non fosse in discussione: la qualità di figlia della vittima era pacificamente riconosciuta, mentre quella di convivente *more uxorio* era stata esclusa per carenza probatoria, senza che sul punto fosse proposto ricorso alla Corte EDU.

Di conseguenza, la domanda era esclusivamente di natura risarcitoria, finalizzata a ottenere un ristoro per la perdita del rapporto parentale, e non volta al riconoscimento o alla modifica di uno *status* personale.

Tale tipologia di pregiudizio, a parere della Cassazione, è strutturalmente compatibile con una tutela per equivalente, che – nel caso concreto – è stata effettivamente accordata dalla Corte EDU per i danni non patrimoniali, attraverso la liquidazione di un'equa soddisfazione ai sensi dell'art. 41 della Convenzione.

Quanto ai danni patrimoniali, la stessa Corte EDU li ha rigettati per difetto di prova, escludendo quindi una violazione convenzionale in relazione a tale profilo. Ne deriva che la sentenza nazionale oggetto di revocazione non è stata dichiarata contraria alla Convenzione nella parte in cui ha negato i risarcimenti richiesti, e che in ogni caso la natura della violazione accertata dalla Corte EDU non rientra tra quelle che legittimano l'attivazione della revocazione straordinaria ai sensi dell'art. 391-*quater* c.p.c.

La Corte ha quindi respinto anche i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dalle ricorrenti, ritenendoli in parte manifestamente infondati e in parte irrilevanti. In particolare, ha escluso che l'interpretazione restrittiva della norma, limitata ai soli diritti di stato, possa essere considerata lesiva degli artt. 2, 3, 24, 76 e 117 Cost., affermando che la discrezionalità del legislatore nell'introdurre un rimedio eccezionale come la revocazione, che incide sull'intangibilità del giudicato, è pienamente legittima.

La Corte ha anche chiarito che la mancata previsione, nella legge delega, del riferimento espresso ai "diritti di stato della persona" non implica alcuna violazione dell'art. 76 Cost., trattandosi al più di una scelta di esercizio contenuto della delega, non sindacabile in sede di legittimità costituzionale.

Del pari, non si configura alcuna disparità di trattamento irragionevole, giacché i diritti fondamentali che risultano suscettibili di tutela per equivalente non necessitano – né sul piano sistematico né su quello costituzionale – della

rimozione del giudicato, potendo essere adeguatamente soddisfatti mediante l'indennizzo riconosciuto dalla Corte EDU ai sensi dell'art. 41 della Convenzione.

La distinzione operata dal legislatore tra situazioni lesive dello *status* personale, insuscettibili di ristoro economico, e diritti fondamentali risarcibili, trova dunque giustificazione nella differente natura e funzione del rimedio predisposto.

A fronte di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato sotto ogni profilo. La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale volto a preservare la funzione delimitata e straordinaria della revocazione ex art. 391-*quater* c.p.c., circoscrivendone l'ambito applicativo a casi tassativi, in coerenza con i principi di legalità, proporzionalità e stabilità delle decisioni giurisdizionali.

5. Conclusioni: la definizione di un perimetro applicativo

In definitiva, la sentenza in esame rappresenta un passaggio decisivo nella definizione del perimetro applicativo dell'art. 391-*quater* c.p.c., offrendo una lettura rigorosa e sistematica della revocazione per contrarietà alla Convenzione EDU.

La Corte di Cassazione riafferma con forza la natura straordinaria, residuale e non generalizzabile del rimedio, che può essere attivato esclusivamente quando la violazione convenzionale accertata dalla Corte EDU abbia inciso in modo diretto e irreparabile su uno status personale giuridicamente rilevante e non suscettibile di tutela per equivalente.

Tale interpretazione si colloca così nel solco della tutela del principio di intangibilità del giudicato e della certezza del diritto, valori cardine dell'ordinamento processuale civile, la cui salvaguardia risulta tanto più necessaria quanto più si introducono rimedi eccezionali capaci di incidere su sentenze definitive.

La Corte di Cassazione ribadisce che non ogni violazione di un diritto fondamentale, ancorché riconosciuta dalla Corte EDU, può giustificare la rimozione del giudicato, soprattutto nei casi in cui la pretesa originaria fosse volta esclusivamente a ottenere un risarcimento economico e tale ristoro sia stato poi effettivamente accordato in sede sovranazionale.

In questa prospettiva, la pronuncia in esame assume un valore sistemico, in quanto si inserisce coerentemente in un orientamento volto a bilanciare l'obbligo di esecuzione delle decisioni della Corte EDU con il rispetto delle regole interne sul processo.

La sentenza, quindi, intende proporre un'interpretazione rigorosa dell'art. 391-*quater* c.p.c., ammettendone l'operatività solo nei limitati casi in cui la tutela per equivalente si riveli strutturalmente inadeguata a rimuovere gli effetti

della violazione convenzionale, perché incidente su una situazione giuridica primaria e non surrogabile economicamente, quale lo *status* personale. Così facendo, la Corte contribuisce a definire un modello di giustizia che, pur aperto e rispettoso degli obblighi internazionali, resta saldamente ancorato ai principi fondamentali dell'ordinamento interno, garantendo una coerenza sistematica tra istanze sovranazionali di tutela dei diritti e esigenze interne di stabilità, prevedibilità e legittimità dell'azione giurisdizionale.